



COMUNE DI CASTELVERRINO

PROVINCIA DI ISERNIA

Via San Rocco, n.
71

Telefono
0865/770127

Fax
0865/770007

e-mail
comune.castelverrino@ilibero.it
comune.castelverrino@pec.leonet.it

Prot. **1630** del 29/09/2020

IL SINDACO

PREMESSO che il Geom. Giovanni CARNEVALE, nato a Capracotta (IS) il 23/04/1960 e residente in Capracotta (IS) Via Marconi n.9 – C.F. CRNGNN60D23B682L è dipendente di questa Amministrazione con qualifica di Istruttore direttivo Tecnico (Cat. D3);

VISTA la nota prot. 1923 del 28/09/2020, con la quale il Sindaco del Comune di Pescopennataro richiede l'autorizzazione alla prestazione di attività lavorativa del predetto dipendente da espletare presso il Comune di Pescopennataro per massimo n.12 ore settimanali ai sensi dell'art.1, comma 557, della Legge n. 311/2004, (nota ns. prot. nr. 1630 del 28/09/2020);

RICORDATO CHE:

- ✓ L'art.1, comma 557, della legge n. 311/2004 dispone "I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza".
- ✓ L'orientamento applicativo ARAN del 7 luglio 2005 secondo il quale un Ente Locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale, purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1, TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004;
- ✓ Il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 che così chiarisce:
- ✓ "L'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e, in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due Amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale";
- ✓ La Circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie - che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che "gli Enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro" anche utilizzando il modulo procedimentale mutuato dall'art. 30 del D.Lgs. 267/2000;
- ✓ Il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma l'applicabilità dell'art. 1 - comma 557 - della legge 311/2004;
- ✓ Le disposizioni di cui all'art. 53 del Decreto Lgs n. 165/2001 in base al quale "gli impieghi pubblici non sono cumulabili, ... salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali";

DATO ATTO QUINDI CHE:

- ✓ l'art.1, comma 557, della legge n. 311/2004 possa essere considerato norma speciale e che, pertanto, un dipendente pubblico a tempo pieno e indeterminato possa effettuare attività lavorativa presso l'Unione dei Comuni, al di fuori delle 36 ore e per un massimo di ulteriori 12 ore settimanali;
- ✓ la richiesta presentata dal Comune di Pescopennataro è volta ad utilizzare il dipendente di cui in oggetto tramite contratto di lavoro subordinato;
- ✓ la circolare 21 ottobre 2015 del Ministero per l'Interno ha sottolineato come: "Qualora l'utilizzazione, da parte dell'altro ente, avvenga sulla base di un contratto di lavoro subordinato, la permanenza del rapporto a tempo pieno presso l'amministrazione di appartenenza impone una

particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore o della più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva, in tema di:

- orario di lavoro giornaliero e settimanale che non potrà superare nel cumulo dei due rapporti di lavoro la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario, con la conseguenza che il secondo rapporto di lavoro dovrà essere a tempo parziale;
- periodo di riposo giornaliero e settimanale che dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;
- ferie annuali, che, trattandosi di irrinunciabile periodo di riposo, dovranno essere fruito dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate, fermo restando il periodo di ferie minimo continuativo di due settimane...;

VISTO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il D.Lgs. nr. 165/2001 e ss.mm. ed ii. ed in particolare l'art. 53 c. 7 e seguenti secondo cui:

- 7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. omissis...
- 8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.
- 10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa.;

VISTI i vigenti C.C.N.L. del personale degli EE.LL.;

RITENUTO, quindi, di autorizzare il Comune di Pescopennataro all'utilizzo del dipendente citato alle seguenti condizioni:

- ✓ l'attività dovrà essere svolta al di fuori dell'orario di lavoro presso lo scrivente Ente;
- ✓ la prestazione non potrà superare il numero massimo di ore 12 settimanali;
- ✓ sono a carico del Comune di Pescopennataro gli adempimenti necessari a garantire il rispetto delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore;
- ✓ le ferie maturate a seguito del contratto di lavoro da stipularsi di cui al presente provvedimento dovranno essere fruito dal dipendente nello stesso periodo ed in modo da non ostacolare le attività da svolgere presso il Comune di Castelverrino;
- ✓ dovrà essere garantito il riposo settimanale secondo le indicazioni di cui alla circolare 21 ottobre 2015;
- ✓ il comune di Pescopennataro dovrà dotare il dipendente delle dotazioni necessarie all'espletamento delle attività assegnate non potendo essere utilizzato quanto allo stesso fornito dal Comune di Castelverrino;
- ✓ in nessun modo le attività svolte dal dipendente per il Comune di Pescopennataro comporteranno costi a carico del Comune di Castelverrino essendo ogni costo ed onere a carico del Comune richiedente l'autorizzazione né costituire ostacolo o intralcio alle ordinarie attività lavorative da prestare presso il Comune di Castelverrino;
- ✓ laddove non vengano rispettate le condizioni di cui ai punti precedenti dovrà essere tempestivamente risolto il contratto tra il dipendente ed il Comune di Pescopennataro restando salvo il ristoro al Comune di Castelverrino degli eventuali oneri da questo sostenuti ma non dovuti per quanto detto;
- ✓ il rapporto di lavoro dipendente intercorrerà tra il Comune di Pescopennataro ed il dipendente restandone estraneo il Comune di Castelverrino così come saranno a carico del Comune di Pescopennataro gli adempimenti conseguenti al rapporto di lavoro in parola

- nonché la verifica della ricorrenza delle condizioni di legge per l'instaurazione dello stesso;
- ✓ il Comune di Pescopennataro dovrà trasmettere entro il mese di Gennaio 2021 certificazione inerente i compensi erogati per quanto al presente atto nell'anno 2020;

DECERETA

DI AUTORIZZARE il Comune di Pescopennataro, alle condizioni di cui sopra, all'utilizzo del dipendente CARNEVALE Giovanni, dipendente del Comune di Castelverrino in qualità di Istruttore direttivo Tecnico (Cat. D3), per la prestazione di attività lavorativa subordinata da espletare presso il Comune di Pescopennataro ai sensi dell'art.1, comma 557, della Legge n. 311/2004, per il periodo **01/10/2020 AL 31/12/2020**.

DI TRASMETTERE copia del presente atto al Comune di Pescopennataro ed al dipendente in parola.

IL SINDACO

Pannazio Christian



Christian Pannazio